MISURE URGENTI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 E PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO

Art. 2

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 MARZO 2022, N. 18

All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 7-ter e' inserito il seguente: «7-quater. Le disposizioni di cui al comma 7-bis sull'autosorveglianza si applicano anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.».

Versione in vigore dal 5 febbraio 2022, non più in vigore dal 9 marzo 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo
Estremi	Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-certificazioni-verdi-covid-19-e-per-lo/art-2-provvedimento-abrogato-dalla-l-4-marzo-2022-n-18/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it